



FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE

N. 01/2020 del 23/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL DECORSO DEI TERMINI - GIUSTIZIA FEDERALE

IL PRESIDENTE FEDERALE

- **VISTO** l'articolo 26.8 dello Statuto Federale approvato con Delibera Coni n. 206 del 16.05.2019;
- **VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che all'Articolo 83, comma 2, dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020;
- **PRESO ATTO** della comunicazione della Procura Generale dello Sport del 18 marzo 2020 prot. 1592;
- **TENUTO CONTO** dell'impossibilità, dovuta all'attuale emergenza sanitaria, di rispettare i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e, più in generale, tutti i termini procedurali della Giustizia endofederale;
- **RAVVISATA** l'urgenza del presente provvedimento rilevando che non sono in programma riunioni del Consiglio Federale in un termine sufficiente breve;
- **PRESO ATTO** che il presente provvedimento è assunto in base al dispositivo dell'art. 26 comma 8 dello Statuto Federale;

DELIBERA

- a) La sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Sportiva per tutta la durata del Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18, salvo eventuali ulteriori proroghe;





FEDERAZIONE ITALIANA

KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO



- b) Si intendono, pertanto, sospesi per la stessa durata i termini stabiliti per la fase delle indagini, per l'adozione di provvedimenti disciplinari, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio endofederale, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali della Procura federale e degli Organi della Giustizia federale.
- c) Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.
- d) Le udienze eventualmente già calendarizzate possono essere svolte mediante strumenti di collegamento a distanza e, in caso di impossibilità di partecipare di una delle parti, dovranno essere differite.
- e) Non sono sospesi i termini per l'adozione di eventuali misure cautelari e per i relativi procedimenti da tenersi secondo le modalità di cui al punto precedente.
- f) Dispone l'immediata pubblicazione sul sito internet federale del presente provvedimento.
- g) Il presente provvedimento, assunto in via di estrema urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile ai sensi dell'art. 26 comma 8 dello Statuto federale.

Il Presidente federale
Donato Milano

